



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 marzo 2015  
(OR. en)

6486/15

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0032 (NLE)**

---

**AGRI 76  
PROBA 5**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo  
alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

CONSIDERANDO che l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso con la decisione 92/580/CEE del Consiglio<sup>1</sup> ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora, esso è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel giugno 2013, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2015. Un'ulteriore proroga è nell'interesse dell'Unione. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta l'Unione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---